

Dichiarazione di nascita

L'attestazione di nascita è rilasciata dalla Direzione sanitaria ove è avvenuto il parto.

La dichiarazione di nascita è resa:

entro tre giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria, ove è avvenuto il parto, oppure entro dieci giorni dalla nascita, presso il Comune ove è avvenuto il parto o in quello di residenza dei genitori.

La dichiarazione di nascita è fatta normalmente dai genitori del neonato. In casi particolari, dal Procuratore speciale o chi ha assistito al parto.

Dove rivolgersi: Servizi demografici - Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il parto (ad esempio l'Ufficiale di Stato Civile di Cavalese, per le nascite avvenute nell'Ospedale di Fiemme) oppure all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori. Viene esibita l'attestazione di nascita dell'Ospedale, predisposto l'atto di nascita che è quindi sottoscritto da parte di uno dei genitori, nel caso di figli legittimi, o da parte di chi effettua il riconoscimento, nel caso di figli naturali.

Riferimenti normativi (DPR 3.11.2000, N. 396)

Per quanto riguarda i figli, non ci sono differenze tra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto.

In base agli articoli 315 e 315 bis del Codice Civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Il Decreto legislativo 151/2001 che tutela la maternità e la paternità dei genitori che lavorano, riconosce ad entrambi i genitori, anche naturali, adottivi o affidatari, il diritto individuale al congedo parentale.

Il Comune di Moena dona ad ogni bambino nato la Pigotta, la bambola di pezza che l'Unicef ha scelto per finanziare una campagna di vaccinazione mondiale che si intitola "adotta una Pigotta".